

Legittima difesa, cosa dice la legge in Italia e perché Roggero è stato condannato

di Claudio Del Frate

In base alla riforma del 2019 (voluta dal governo gialloverde di Conte) la reazione è ammessa in caso di una minaccia «incombente e attuale» (Fonte: <https://www.corriere.it/> 15 luglio 2026)



Ruota tutto intorno al concetto di legittima difesa il caso del [gioielliere Mario Roggero che il 12 luglio 2023 uccise due rapinatori](#) e ne ferì un terzo all'esterno del suo negozio a Grinzane Cavour dove era stato appena messo a segno un colpo.

Questo è quanto hanno dovuto valutare i giudici della Cassazione che oggi, mercoledì 14 luglio, hanno emesso il verdetto [condannando il commerciante in via definitiva a 14 anni e 9 mesi](#) per omicidio volontario.

Ma cosa dice la legge italiana sulla legittima difesa? In sostanza che la reazione è ammessa a determinate condizioni, tra cui un «imminente pericolo di vita».

In Italia la legittima difesa è regolata dall'**articolo 52 del codice penale** ed è stata allargata da una **riforma del 26 aprile 2019** (governo Conte I, ministro degli interni Matteo Salvini). Secondo il sito Altalex, la legittima difesa rappresenta «un residuo di autotutela che lo Stato concede al cittadino nei casi in cui l'intervento dello Stato non può essere tempestivo».

Su questa base la reazione dell'agredito può scattare di fronte «a un'aggressione ingiusta» a una persona fisica o ai suoi beni.

La minaccia però deve essere «concreta e imminente, ossia il rischio di offesa deve essere in corso o imminente». La legge prevede inoltre il diritto del cittadino all'autotutela in un privato

domicilio o in un esercizio commerciale; la riforma del 2019 ha tentato di inserire il concetto, sbandierato dai suoi sostenitori, che «**la difesa è sempre legittima**».

Cosa significa? Che «sussiste sempre il rapporto di proporzione» tra la minaccia subita e la reazione che ne consegue. Successive sentenze hanno sottolineato che tutto resta **subordinato all'accertamento dei fatti** e dunque deve sempre sussistere un «pericolo imminente».

Altro elemento di cui tenere conto: l'agredito non è punibile se la sua reazione avviene «in condizioni di minorata difesa o **grave turbamento per la situazione di pericolo in atto**».

Applicato al caso Roggero: gli spari e l'accanimento sui rapinatori potevano rientrare in una risposta dettata dalla legittima difesa, dal «rischio imminente» o dal «grave turbamento»?

Secondo la Cassazione no (ma saranno le motivazioni della sentenza a chiarirlo), visto che il commerciante fece fuoco quando i banditi erano in fuga e si accanì contro di loro quando erano già a terra.

Va detto infine che i **casi giudiziari di eccesso colposo di legittima difesa sono estremamente ridotti**. Uno studio del Senato - non recentissimo - segnalava che i processi per questo tipo di reato erano stati **8 nel 2013, 2 nel 2014, 4 nel 2015 e 3 l'anno successivo**.